

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1513

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato VARGIU

Modifica dell'articolo 49 della Costituzione, concernente la disciplina dei partiti politici e la partecipazione dei cittadini alla vita politica anche mediante la selezione dei candidati a cariche elettive attraverso elezioni primarie

Presentata l'8 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge costituzionale vuole ampliare il portato dell'articolo 49 della Carta, dando pieno riconoscimento a diversi principi ispiratori del funzionamento dei partiti politici rimasti a lungo non esplicitati — e sottintesi e potenzialmente compressi — nelle disposizioni dell'unico comma dell'articolo.

Le richieste sempre più pressanti dei cittadini in relazione alla partecipazione effettiva e alla trasparenza, alimentate da una sfiducia delegittimante verso i partiti politici, hanno infatti portato finalmente i diversi gruppi parlamentari a organizzarsi concretamente per rispondere al lungo vuoto legislativo e superare meccanismi di finanziamento non più in sintonia con la

volontà popolare attraverso una disciplina non solo definitiva, ma particolarmente riformatrice.

Una positiva e concreta accelerazione è stata impressa in maniera nuova mettendo a sistema una lunga serie di sforzi e di tentativi di riforma rimasti per oltre un decennio per lo più isolati, svincolati tra loro e non vincolanti per i partiti politici.

Il dibattito parlamentare in corso sembra sempre più indirizzato verso una rinnovata e più compiuta regolamentazione dei partiti politici — finora annoverati nella confusa e opaca schiera delle associazioni non riconosciute —, verso la fissazione di alcuni *standard* « minimi » di democraticità degli statuti e di trasparenza, in particolare per quanto concerne

la gestione economico-finanziaria e soprattutto verso il passaggio a un nuovo sistema di finanziamento.

In attesa di questi recenti progressi legislativi e in linea con il loro portato innovativo e riformatore, si ritiene dunque necessario aggiornare l'articolo 49 della Costituzione aggiungendo un secondo comma che incardini nel dettato costituzionale l'esigenza di una legislazione ordinaria capace di garantire la disciplina del finanziamento dei partiti politici e la previsione di forme e di procedure atte ad assicurare la trasparenza e il controllo pubblico del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

Tale esigenza era stata soddisfatta dai lavori della Commissione Bozzi nel corso della IX legislatura, cui questa proposta di legge costituzionale fa riferimento anche nella stesura del nuovo terzo comma dell'articolo 49 della Costituzione.

Furono infatti ritenuti « consigliabili » dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali istituita nel 1983 « un maggior rigore della legge sul finanziamento pubblico, richiedendo, in particolare, l'effettiva trasparenza dei bilanci, con efficienti controlli e sanzioni ».

La Commissione fallì ben presto e la riforma non si compì, ma le suddette raccomandazioni espresse in quella sede restano tuttavia attuali, condivise con convinzione dallo spirito di questa proposta di legge costituzionale.

Altro tema tuttora attuale e urgente è la necessità di ridurre il distacco tra rappresentanti e rappresentati a ogni livello, a prescindere dalla legge elettorale che regola ciascuna competizione elettorale.

È sempre nei lavori della Commissione Bozzi che rinveniamo un pionieristico spunto di innovazione a riguardo, a modifica dell'articolo 49 della Costituzione.

La presente proposta di legge costituzionale intende infatti fare fronte alla

domanda di nuovi canali di partecipazione e di influenza sui processi decisionali dei partiti politici per riattivare un circolo virtuoso di fiducia nel partito politico inteso kelsenianamente come istituto indispensabile per la democrazia.

La crisi dei modelli tradizionali di partito politico e la disaffezione degli elettori con conseguente scarsa legittimazione degli eletti pone la classe politica davanti a una sfida: un percorso di autoriforma consapevole e strutturato attraverso l'apertura dei processi di formazione della volontà politica, a partire dalla scelta dei candidati alle cariche pubbliche di tipo elettivo.

Non si discutono naturalmente in questa sede le modalità di disciplina delle elezioni primarie, da regolare con legge ordinaria, andando oltre la fase sperimentale e volontaria promossa da alcuni partiti politici.

La presente proposta di legge costituzionale mira quindi esclusivamente a inserire nell'articolo 49 della Costituzione il rimando a leggi ordinarie per garantire l'apertura dei processi decisionali dei partiti politici, la partecipazione dei cittadini alla selezione del ceto politico, non solo parlamentare, e la tutela delle minoranze.

Tale riconoscimento accelererà indubbiamente l'adozione di un testo di legge il più possibile condiviso in materia sulla base dei numerosi progetti di legge già presentati al Parlamento da diverse forze politiche specialmente nelle ultime legislature.

Infine, la presente proposta di legge costituzionale modifica anche il primo comma dell'articolo 49 della Costituzione, elevando il tasso di europeismo della norma: viene infatti ampliato il campo di influenza del cittadino e dei partiti politici al livello europeo, finora limitato al livello nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con strutture e con metodo democratici, a determinare la politica nazionale e dell'Unione europea.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti, con riguardo alle loro organizzazioni centrali e periferiche e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il controllo pubblico del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge detta, altresì, disposizioni dirette a garantire la partecipazione dei cittadini a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni attraverso consultazioni primarie, il rispetto delle norme statutarie e la tutela delle minoranze ».

€ 1,00



17PDL0013600